



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n. 29, 13 gennaio 2004
<b>Massima:</b>	<p>Non è fondata, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 3 e 81, comma 4, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana nei confronti dell'art. 1 della l. 18 ottobre 2001, n. 383 nella parte in cui riserva allo Stato il gettito delle imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della l. 23. 12. 2000, n. 388. Infatti sebbene si convenga che, nella specie, non si tratta di nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di specifica spettanza regionale, è da tenere presente che l'art. 1 della l. 383/2001 nel prevedere che il gettito delle entrate sostitutive è destinato al fondo di cui all'art. 5 della l. 388/2000, richiama implicitamente anche il regime di tale norma ed, in particolare, l'art. 158, comma 2, della stessa legge secondo cui le disposizioni in questione sono applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano "compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti". Pertanto la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5, non è possibile poiché in contrasto con l'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria. Non è fondata in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, all'art. 36 dello statuto e all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana in relazione all'art. 3, comma 4, della l. 383/2001, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali conseguenti all'applicazione delle predette norme contenute nel capo I della legge medesima.</p> <p>Sul punto è agevole osservare che non si pone un problema di riparto essendo il gettito delle imposte sostitutive di cui all'art. 1 della l. 383/2001 di spettanza regionale, per la cui attribuzione si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi.</p> <p>Non è fondata in riferimento agli artt. 3 e 81, comma 4 della Costituzione e all'art. 36 dello Statuto e all'art. 2 del D.P.R. 1074/1965, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana in relazione all'art. 18 della l. 383/2001 il quale dispone che per sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione delle imposte previste dal capo VI della citata legge, nonché dall'applicazione delle agevolazioni previste dal capo II, si utilizzino le quote delle maggiori entrate previste dal medesimo capo II statuendo che esse siano</p>



	destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi del bilancio dello Stato.
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

